

136. Il ricorso si presenta in duplo al Protocollo del Tribunale insieme cogli allegati. Dal Presidente è rimesso al Giudice cui spetta per turno, il quale ne riferisce al Tribunale. Se il Tribunale crede ammissibile il ricorso, con il mezzo del Commissario rimette la sentenza, o decreto al Giudice estero al Giudice competente di Prima Istanza, perchè il faccia eseguire, purchè però la parte contro cui è diretta l'esecuzione, non reclami. Gli trasmette nel tempo stesso anche il ricorso con gli allegati.

137. Il Giudice di Prima Istanza intima il Decreto di remissione all'altra parte; le assegna un breve termine ad osservare, ed occorrendo, anche a trarre copia delle carte rimesse, ed a produrre le proprie ragioni qualora credesse di opporsi alla remissione. Spirato il termine non è più ammesso reclamo, e il Giudice procede all'esecuzione.

138. Se reclama in tempo, la sua istanza con gli allegati de' quali fosse corredata, s'intima al petente o suo procuratore, e il Giudice assegna ad ambe le parti un breve termine non maggiore di dieci giorni per produrre le loro allegazioni.

139. Esso spirato, il Giudice di Prima Istanza chiude il processo, lo trasmette al Commissario presso la Cassazione. Il Commissario lo rimette al Presidente, e il Tribunale, dentro quindici giorni, udito il Giudice